

Appalto, intermediazione illecita e caporalato

Webinar, 12 settembre 2024

*Dott. Roberto Crepaldi
Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Milano*





**In principio fu
l'intermediazione
illecita..**

Art. 18 D.Lgs. 10/09/2003, n. 276

- La norma puniva con l'arresto fino a un mese o ammenda di 60 euro per ogni lavoratore
 1. al comma 1, l'esercizio dell'attività di **somministrazione del lavoro senza autorizzazione**;
 2. al comma 2 l'**utilizzatore della somministrazione non autorizzata**;
 3. L'utilizzo e la somministrazione di lavoro mediante **appalto non genuino**;
- Reato contravvenzionale punito con una sanzione avvertita come modestissima a fonte degli interessi in gioco
- Lacuna veniva in parte colmata, nei casi più gravi, mediante l'uso delle fattispecie del diritto penale classico (estorsione, violenza privata, riduzione in schiavitù, maltrattamenti)

Art. 18 D.Lgs. 10/09/2003, n. 276

1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. [...]

2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. [...]

5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Art. 600 c.p. (*riduzione in schiavitù*)

1. Chiunque esercita su una persona poteri *corrispondenti a quelli del diritto di proprietà* ovvero chiunque *riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa*, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni

2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona

Riduzione in schiavitù

(Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. [17095](#) del 16/03/2022)

- CASO: lavoratori stranieri irregolari che lavoravano nei campi per 10/12 ore al giorno, senza riposo settimanale, percependo compensi di gran lunga inferiori a quelli previsti dai CCN e comunque inadeguati, ospitati in casolari abbandonati e fatiscenti, privi di servizi igienici ed arredi, con costi eccessivi del vitto trattenuti sulla "paga" e minacciati di perdere il posto di lavoro in caso di "ribellione" e sottraendo loro i documenti
- IMPUTAZIONI: riduzione in schiavitù ed estorsione (per i lavoratori che, essendosi lamentati delle condizioni lavorative, venivano minacciati di non essere più chiamati a lavorare)
- MASSIMA: *«In tema di delitti contro la persona, il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù si distingue da quello di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro, in quanto lo sfruttamento connesso alla violazione di norme poste a tutela del lavoratore, che può astrattamente caratterizzare entrambe le fattispecie, è accompagnato, nel primo caso, dalla significativa compromissione della capacità di autodeterminarsi del soggetto passivo, a causa della verificata assenza di alternative esistenziali validamente percorribili»*



L. 13/8/2011, N. 138

L'INTRODUZIONE DELLA NUOVA
FATTISPECIE DI CAPORALATO
(ART. 603-bis C.P.)

Art. 603-bis c.p. (*versione ante 2016*)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'**attività organizzata** di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da **sfruttamento**, mediante **violenza, minaccia, o intimidazione**, approfittando dello stato di bisogno o di **necessità dei lavoratori**, è punito con la **reclusione da cinque a otto anni** e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

2. Ai fini del primo comma, costituisce **indice di sfruttamento** la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica **retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme** dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la **sistematica violazione** della normativa relativa all'**orario** di lavoro, al **riposo** settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle **ferie**;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di **sicurezza e igiene** nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a **pericolo** per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a **condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti**.

Commenti alla normativa

ASPETTI POSITIVI

- Cambio di passo sotto il profilo degli interessi considerati (delitto contro la personalità individuale)
- Sanzione conforme agli interessi coinvolti
- Sforzo nel rendere la fattispecie aderente al principio di precisione (non sempre riuscendoci)

ASPETTI NEGATIVI

Reato di difficile applicazione pratica per difetti della formulazione normativa

- Norma ritagliata attorno al caporale e che trascura il datore di lavoro
- Natura organizzata dell'attività;
- Necessità di una condotta violenta, minacciosa o intimidatoria

Caporalato *ante* 2016

(Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. [6788](#) del 23/11/2016)

- CASO: i lavoratori (reclutati e organizzati dai due indagati) prestavano attività lavorativa che, tenuto conto anche delle ore di viaggio, si protraeva dalle 12 alle 18 ore giornaliere, per 7 giorni alla settimana, con tempi di recupero che non consentivano neppure l'espletamento delle normali incombenze domestiche
- IMPUTAZIONE: art. 603-bis c.p. (nella versione vigente prima del 2016)
- MASSIMA: *«In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il reato di cui all'art. 603 bis, cod. pen., nel testo precedente alla legge di modifica 29 ottobre 2016, n. 199, richiede "l'attività organizzata" di intermediazione come modalità della condotta, che non richiede necessariamente la forma associativa ma deve svolgersi in modo non occasionale, attraverso una strutturazione che comporti l'impiego di mezzi»*

Modifiche di contorno

La L. 13/8/2011, N. 138 ha anche introdotto

1. la fattispecie ex art. 603-bis c.p. nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ex **D.Lgs. 231/2001**;
2. Esteso la punibilità delle condotte in questione anche ai **fatti commessi all'estero** da cittadino italiano, ai danni dal cittadino italiano ovvero in concorso con cittadino italiano (in quest'ultimo caso previa richiesta del Ministro della Giustizia (Art. 604 c.p.);



L. 29 ottobre 2016, n. 199

LA RIFORMA DEL CAPORALATO
(ART. 603-bis C.P.)

Art. 603-bis c.p. (*versione post 2016*)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
 - 1) **recluta** manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
 - 2) **utilizza, assume o impiega manodopera**, anche mediante l'attività di **intermediazione** di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
3. Ai fini del presente articolo, costituisce **indice di sfruttamento** la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
 - 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 - 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

1. Sdoppiamento delle condotte per punire tanto il **reclutamento** quanto l'**utilizzo**
2. Eliminazione del requisito della **violenza/minaccia**, polarizzando tutto il disvalore sull'approfittamento **dello stato di bisogno** e sulle **condizioni di sfruttamento**
3. Indipendentemente dalla natura **organizzata o episodica**
4. **Sfruttamento** anche a fronte di attività «reiterata», anche se non «sistematica»



Notevole ampliamento dell'area applicativa della norma, ben oltre gli stretti confini del fenomeno del caporalato



Le modifiche operate nel 2016

Modifiche di contorno

La L. 29 ottobre 2016, n. 199 ha anche introdotto

1. un'ipotesi di **confisca obbligatoria** (art. 603-bis2 c.p.),
salvi i diritti delle pp.oo., delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, del prezzo, prodotto, profitto, **anche per equivalente**;
2. un'**attenuante per la collaborazione** (art. 603-bis1 c.p.)
3. la fattispecie ex art. 603-bis c.p. nel catalogo dei reati presupposto della **confisca allargata**

Caporalato *post* 2016

(Cass. pen., Sez. I, Sent. n. 21021 del 28/05/2024)

- CASO: La società ALFA S.r.l. ottiene un appalto dalla p.a. per il servizio del trasporto ospedaliero di una serie di USL e garantisce ai lavoratori assunti retribuzioni nettamente inferiori alla CCNL, violando le disposizioni in tema di ferie e riposo dei lavoratori e non versando i contributi previdenziali relativi ai rapporti di lavoro;
- IMPUTAZIONE: art. 603-bis c.p. (nella versione vigente)
- MASSIMA: *«Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si consuma nel momento e nel luogo dell'effettiva occupazione del lavoratore in condizioni di sfruttamento, che concreta la situazione materiale offensiva del bene giuridico tutelato, sicché, mentre l'occupazione di più lavoratori nel medesimo contesto spazio-temporale integra un unico reato, l'occupazione di diversi gruppi di lavoratori in località separate, anche se unica sia la sede di assunzione o gestione amministrativa, integra una pluralità di delitti, in concorso materiale tra loro».*

Casi Amazon, Dhl, Gls, Uber, Lidl, Brt, Geodis, Esselunga, Securitalia, Ups, Gs Carrefour, Gxo, Armani

- Esternalizzazione di lavorazioni Labour Intensive a società/cooperative che, di fatto, costituiscono – secondo l'ipotesi accusatoria – meri serbatoi di manodopera
- Le cooperative/società in questione «reggono» la concorrenza al ribasso mediante
 1. Politiche di contenimento dei salari (in alcuni casi al di sotto di quella prevista dal CCNL);
 2. Omesso versamento dei contributi/imposte
 3. Violazione delle disposizioni su ferie, riposi, turni ecc.
 4. Scarsa attenzione alla sicurezza dei lavoratori



La casistica caporalato e appalto

PROCEDIMENTO PENALE

- Contestazioni ex art. 603-bis c.p.p. tanto per gli amministratori dell'appaltatrice (reclutamento) che dell'appaltante (utilizzo);
- Contestazioni penal-tributarie (emissione/utilizzo di fatture per operazioni (giuridicamente) inesistenti) e di evasione contributiva;
- Sequestro preventivo dei complessi aziendali e del profitto;

MISURE DI PREVENZIONE

- Amministrazione giudiziaria ex art. 34 Testo Unico Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

Possibili conseguenze

Art. 34 D.Lgs. 6/9/2011, n. 159 **(come modificato dalla L. 17/10/2017, n. 161)**

1. Quando, [...] sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, [...] possa comunque agevolare l'attività di [...] persone sottoposte a procedimento penale per [...] i delitti di cui agli articoli **603-bis**, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone **l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche**, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a **due anni**, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzia la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale **nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario**, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare **i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale**, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire ulteriori emolumenti.


Amministrazione giudiziaria

(Tribunale Milano, sez. MdP, Decr., 28/05/2020, n. 9)

- CASO: La società ALFA si serve di rider, formalmente assunti da società appaltatrici ma di fatto coordinati e gestiti da ALFA, in stato di bisogno, pagati a cottimo (3 euro a consegna) a prescindere dalle condizioni di luogo (durata del tragitto) e di tempo (ora notturna, condizioni atmosferiche) ed in violazione delle regole contrattuali, la mancata corresponsione delle mance, in taluni casi l'omesso versamento delle ritenute previdenziali in concreto operato sulla retribuzione dei lavoratori
- IMPUTAZIONE: 110, 603bis c.p. sia per gli amministratori delle appaltatrici che di ALFA
- MASSIMA: «Il reclutamento di c.d. riders in contesti di vulnerabilità sociale, tramite piattaforme digitali che impongono ai lavoratori (formalmente autonomi) rigidi turni di lavoro, condizioni contrattuali inique e penalità può costituire condotta rilevante ai sensi dell'art. 603-bis c.p. e può determinare la sottoposizione dell'impresa terza che se ne avvalga alla misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria prevista dall'art. 34 del D.Lgs. n. 159/2011»

In costanza di amministrazione giudiziaria

1. Attività di ristrutturazione societaria volta all'internalizzazione del personale e alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro
2. Adozione di un idoneo modello 231 di tutto il gruppo
3. Regolarizzazione della posizione fiscale e contributiva



Revoca dell'amministrazione giudiziaria

(Tribunale di Milano, Sez. MdP, Decreto 3 marzo 2021)

**I possibili esiti del
procedimento**



Sul fronte penale, in alcuni casi è stata valorizzata dal Pubblico Ministero l'attività appena delineata nella richiesta di archiviazione del procedimento nei confronti dell'ente ritenendo che

«la sanzione amministrativa di circa 10 milioni di euro [...] le condotte riparatorie poste in essere al di là del doveroso pagamento del debito tributario consistite in

- 1. stabilizzazione di circa 1200 dipendenti*
- 2. modelli organizzativi idonei a scongiurare che si ripetano fenomeni come quelli qui censurati*
- 3. interventi organizzativi attuati su larga scala che hanno comportato un esborso di ulteriori circa 10 milioni di euro*

rendono l'ulteriore irrogazione della sanzione ex 231/2001 un fatto che sembra porsi in contrasto con la consolidata giurisprudenza in materia di ne bis in idem»



I possibili esiti del procedimento

Grazie



Dott. Roberto Crepaldi

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di milano

roberto.crepaldi@giustizia.it